



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 176 del 08-06-2021

**Oggetto:** DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALITA' ECONOMICA 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **otto**, alle ore **15:30** del mese di **giugno**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

<b>CARTA GIUSEPPE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MARINO GUIDO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>COCO VINCENZO</b>	<b>ASSESSORE ANZIANO</b>	<b>P</b>
<b>CUTRONA ROSARIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>CARUSO MIRKO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Albanese Arcangela</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il SINDACO **CARTA GIUSEPPE**, partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune **Dott. Tumminello Antonio**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari  
F.to \*\*\*\*\*

Data \*\*\*\*\*

Il sottoscritto Dott. Mirko Caruso, in qualità di Assessore al Personale, avanza alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

**DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALITA' ECONOMICA 2021**

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 ....omissis...”* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

CONSIDERATO il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CHE per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite “invalicabile” per la costituzione del fondo stesso, che, per l'ente, risulta quantificato in €319.201,17;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: *”il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;*

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate

sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell’art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell’art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 D.L. n. 34/2019;

ACCERTATO che per l’anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è pari ad € 319.201,17 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.171,44;

CHE per l’anno 2021, relativamente al personale in servizio alla data dell’01/01/2021 pari a n.142 unità, il limite all’ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **319.201,17**, in applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

ATTESO che con D.D. n. 4 del 22/02/2021 n. 469 R.G. si è provveduto, per l’anno 2021, alla costituzione del Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2 del sopracitato contratto di lavoro, in € **323.845,28** di cui € **307.419,78**, soggette al rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l’anno 2016 ed €**16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE con successiva D.D. n. 16 del 30/03/2021 – 828 R.G. - è stato costituito, per l’anno 2021, il Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi €**472.997,10** di cui €**319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 62 del 30/12/2020, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e documenti allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 134 del 21/06/2018 e la successiva n. 261 del 15/10/2018 di modifica, con le quali si è proceduto alla nuova nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica, ai sensi ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 21/05/2018, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

RILEVATO che in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica ha il compito di formulare direttive e/o linee guida, preventivamente all'avvio delle trattative per l'anno 2021, finalizzate a fornire indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione e che hanno come esclusiva finalità quella di:

- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla definizione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;
- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla Delegazione Trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI – parte economica, del personale dipendente non dirigente per il 2021, viene avviata con la convocazione della Delegazione Trattante e dovrà proseguire ed essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti i seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, ha trasmesso, come da richiesta del 07/04/2021 prot. n.9656, la prevista certificazione in ordine alle risorse decentrate come copia costituita, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2021;

RITENUTO CHE, anche per il 2021 occorre provvedere ad assegnare le direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, come di seguito esplicitato:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- la destinazione delle risorse decentrate dovrà avvenire secondo le indicazioni dei vigenti CC.CC.NN.LL. - Comparto Regioni Enti Locali, e dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ove si invitano le PA. a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente;
- tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte (divieto di introdurre meccanismi premianti basati su automatismi o di distribuzione a pioggia della produttività);
- la produttività dovrà essere correlata al raggiungimento degli obiettivi gestionali di cui al Piano degli Obiettivi (P.D.O.) – P.E.G. - dei singoli servizi ed alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, al raggiungimento degli indicatori di performance contenuti nel piano della performance nonché alle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione;
- dovrà essere garantita la massima trasparenza. Gli atti di costituzione del fondo, di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicati sulla sezione del sito: " *Trasparenza, Valutazione, Merito*", ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati ai premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- la procedura di selezione per la progressione economica orizzontale per l'esercizio 2021, dovrà essere attivata, così come programmata e proposta di seguito, attesa l'alimentazione delle cd. Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali;

la progressione economica orizzontale è riconosciuta, sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota pari al **13%** del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle categorie giuridiche A,B,C e D, alla data del 1° gennaio 2021, arrotondato all'unità in eccesso per i decimi superiori a 0,50 ed per difetto per i decimi inferiori a 0,50:

- categoria A dipendenti in servizio n. 18= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo
- categoria B dipendenti in servizio n. 78= PEO per n. 10 posizioni di sviluppo
- categoria C dipendenti in servizio n. 28= PEO per n. 4 posizioni di sviluppo
- categoria D dipendenti in servizio n. 14= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo

RITENUTO di dover impartire le direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle trattative nella contrattazione decentrata volta alla ripartizione/utilizzo delle risorse finanziarie decentrate del fondo risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività per l'annualità 2021, coma da prospetto "Allegato B";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Tutto ciò premesso;

## PROPONE

La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.

DI DARE ATTO che, per l'anno 2021, con D.D. n. 16 del 30/03/2021 – 828 R.G. - è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€472.997,10** di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

DI DARE ATTO della certificazione favorevole resa in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da richiesta del 07/04/2021 prot. n. 9656, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2021;

DI APPROVARE, per le ragioni espresse nella premessa narrativa che si intendono integralmente riportate, gli obiettivi ed gli indirizzi, qui di seguito indicati:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- la destinazione delle risorse decentrate, così come sopra costituite ed indicate nel prospetto "**Allegato A**" dovrà avvenire secondo le indicazioni dei vigenti CC.CC.NN.LL. - Comparto Regioni Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali, e dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ove si invitano le PA. a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente, giusto prospetto "**Allegato B**" che indica la destinazione delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2021, tra le voci di salario accessorio spettante al personale non dirigente del Comune di Melilli, entrambi parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
- tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte (divieto di introdurre meccanismi premianti basati su automatismi o di distribuzione a pioggia della produttività);
- la produttività dovrà essere correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, previsti per i singoli settori/servizi nel piano della performance ed

alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, tenuto conto delle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione;

- la procedura di selezione per la progressione economica orizzontale per l'esercizio 2021, dovrà essere attivata, così come programmata e proposta di seguito, attesa l'alimentazione delle cd. Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali:

*la progressione economica orizzontale è riconosciuta, sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota pari al 13% del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle categorie giuridiche A,B,C e D, alla data del 1° gennaio 2021, arrotondato all'unità in eccesso per i decimi superiori a 0,50 ed per difetto per i decimi inferiori a 0,50:*

- categoria A dipendenti in servizio n. 18= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo
- categoria B dipendenti in servizio n. 78= PEO per n. 10 posizioni di sviluppo
- categoria C dipendenti in servizio n. 28= PEO per n. 4 posizioni di sviluppo
- categoria D dipendenti in servizio n. 14= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo

RITENUTO, infine, di stabilire:

- di garantire la massima trasparenza. Gli atti di costituzione del fondo, di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicati sulla sezione del sito: "*Trasparenza, Valutazione, Merito*", ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati ai premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- di provvedere a comunicare alle OO.SS. ed alle R.S.U. del personale l'adozione del presente atto;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, onde consentire il rapido avvio delle trattative per la contrattazione decentrata dell'anno 2021.

L'Assessore al Personale  
Dott. Mirko Caruso

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALITA' ECONOMICA 2021”.**

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

## DELIBERA

DI DARE ATTO che, per l'anno 2021, con D.D. n. 16 del 30/03/2021 – 828 R.G. - è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€472.997,10** di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

DI DARE ATTO della certificazione favorevole resa in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da richiesta del 07/04/2021 prot. n. 9656, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2021;

DI APPROVARE, per le ragioni espresse nella premessa narrativa che si intendono integralmente riportate, gli obiettivi ed gli indirizzi, qui di seguito indicati:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- la destinazione delle risorse decentrate, così come sopra costituite ed indicate nel prospetto "**Allegato A**" dovrà avvenire secondo le indicazioni dei vigenti CC.CC.NN.LL. - Comparto Regioni Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali, e dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ove si invitano le PA. a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente, giusto prospetto "**Allegato B**" che indica la destinazione delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2021, tra le voci di salario accessorio spettante al personale non dirigente del Comune di Melilli, entrambi parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
- tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte (divieto di introdurre meccanismi premianti basati su automatismi o di distribuzione a pioggia della produttività);
- la produttività dovrà essere correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, previsti per i singoli settori/servizi nel piano della performance ed alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, tenuto conto delle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione;
- la procedura di selezione per la progressione economica orizzontale per l'esercizio 2021, dovrà essere attivata, così come programmata e proposta di seguito, attesa l'alimentazione delle cd. Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali:

*la progressione economica orizzontale è riconosciuta, sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota pari al 13% del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle categorie giuridiche A,B,C e D, alla data del 1° gennaio 2021, arrotondato*

*all'unità in eccesso per i decimi superiori a 0,50 ed per difetto per i decimi inferiori a 0,50:*

- *categoria A dipendenti in servizio n. 18= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo*
  - *categoria B dipendenti in servizio n. 78= PEO per n. 10 posizioni di sviluppo*
  - *categoria C dipendenti in servizio n. 28= PEO per n. 4 posizioni di sviluppo*
  - *categoria D dipendenti in servizio n. 14= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo*
- RITENUTO, infine, di stabilire:
- di garantire la massima trasparenza. Gli atti di costituzione del fondo, di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicati sulla sezione del sito: "*Trasparenza, Valutazione, Merito*", ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati ai premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
  - di provvedere a comunicare alle OO.SS. ed alle R.S.U. del personale l'adozione del presente atto;

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**II SINDACO**

*F.to CARTA GIUSEPPE*

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*F.to COCO VINCENZO*

**II SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Tumminello Antonio*

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 2204**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-06-2021 al 29-06-2021 registrata al n. 2204 Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li 30-06-2021

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Tumminello Antonio*

**IL MESSO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 2204**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-06-2021 al 29-06-2021 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 14-06-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Tumminello Antonio*

**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-06-2021

- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 L.R. n.44/91;

Melilli, li 26-06-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Tumminello Antonio*





# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio: COMUNE DI MELILLI

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 03-06-2021 N.208**

**Oggetto: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALITA' ECONOMICA 2021**

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
CASTRO NATALINA

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Direttore Uffici Finanziari  
MARCHICA ENZA

Il sottoscritto Dott. Mirko Caruso, in qualità di Assessore al Personale, avanza alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

**DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALITA' ECONOMICA 2021**

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 ....omissis...”* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

CONSIDERATO il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CHE per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso, che, per l'ente, risulta quantificato in €319.201,17;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: *”il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;*

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate

sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell’art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell’art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 D.L. n. 34/2019;

ACCERTATO che per l’anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è pari ad € 319.201,17 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.171,44;

CHE per l’anno 2021, relativamente al personale in servizio alla data dell’01/01/2021 pari a n.142 unità, il limite all’ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **319.201,17**, in applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

ATTESO che con D.D. n. 4 del 22/02/2021 n. 469 R.G. si è provveduto, per l’anno 2021, alla costituzione del Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2 del sopracitato contratto di lavoro, in € **323.845,28** di cui € **307.419,78**, soggette al rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l’anno 2016 ed €**16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE con successiva D.D. n. 16 del 30/03/2021 – 828 R.G. - è stato costituito, per l’anno 2021, il Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi €**472.997,10** di cui €**319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 62 del 30/12/2020, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e documenti allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 134 del 21/06/2018 e la successiva n. 261 del 15/10/2018 di modifica, con le quali si è proceduto alla nuova nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica, ai sensi ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 21/05/2018, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

RILEVATO che in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica ha il compito di formulare direttive e/o linee guida, preventivamente all'avvio delle trattative per l'anno 2021, finalizzate a fornire indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione e che hanno come esclusiva finalità quella di:

- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla definizione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;
- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla Delegazione Trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI – parte economica, del personale dipendente non dirigente per il 2021, viene avviata con la convocazione della Delegazione Trattante e dovrà proseguire ed essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti i seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, ha trasmesso, come da richiesta del 07/04/2021 prot. n.9656, la prevista certificazione in ordine alle risorse decentrate come copia costituite, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2021;

RITENUTO CHE, anche per il 2021 occorre provvedere ad assegnare le direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, come di seguito esplicitato:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- la destinazione delle risorse decentrate dovrà avvenire secondo le indicazioni dei vigenti CC.CC.NN.LL. - Comparto Regioni Enti Locali, e dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ove si invitano le PA. a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente;
- tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte (divieto di introdurre meccanismi premianti basati su automatismi o di distribuzione a pioggia della produttività);
- la produttività dovrà essere correlata al raggiungimento degli obiettivi gestionali di cui al Piano degli Obiettivi (P.D.O.) – P.E.G. - dei singoli servizi ed alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, al raggiungimento degli indicatori di performance contenuti nel piano della performance nonché alle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione;
- dovrà essere garantita la massima trasparenza. Gli atti di costituzione del fondo, di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicati sulla sezione del sito: "*Trasparenza, Valutazione, Merito*", ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati ai premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- la procedura di selezione per la progressione economica orizzontale per l'esercizio 2021, dovrà essere attivata, così come programmata e proposta di seguito, attesa l'alimentazione delle cd.

Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali:

*la progressione economica orizzontale è riconosciuta, sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota pari al 13% del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle categorie giuridiche A,B,C e D, alla data del 1° gennaio 2021, arrotondato all'unità in eccesso per i decimi superiori a 0,50 ed per difetto per i decimi inferiori a 0,50:*

- categoria A dipendenti in servizio n. 18= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo
- categoria B dipendenti in servizio n. 78= PEO per n. 10 posizioni di sviluppo
- categoria C dipendenti in servizio n. 28= PEO per n. 4 posizioni di sviluppo
- categoria D dipendenti in servizio n. 14= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo

RITENUTO di dover impartire le direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle trattative nella contrattazione decentrata volta alla ripartizione/utilizzo delle risorse finanziarie decentrate del fondo risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività per l'annualità 2021, coma da prospetto "Allegato B";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Tutto ciò premesso;

## **PROPONE**

La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.

DI DARE ATTO che, per l'anno 2021, con D.D. n. 16 del 30/03/2021 – 828 R.G. - è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€472.997,10** di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

DI DARE ATTO della certificazione favorevole resa in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da richiesta del 07/04/2021 prot. n. 9656, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2021;

DI APPROVARE, per le ragioni espresse nella premessa narrativa che si intendono integralmente riportate, gli obiettivi ed gli indirizzi, qui di seguito indicati:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- la destinazione delle risorse decentrate, così come sopra costituite ed indicate nel prospetto "**Allegato A**" dovrà avvenire secondo le indicazioni dei vigenti CC.CC.NN.LL. - Comparto Regioni Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali, e dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ove si invitano le PA. a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente, giusto prospetto "**Allegato B**" che indica la destinazione delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2021, tra le voci di salario accessorio spettante al personale non dirigente del Comune di Melilli, entrambi parte integrante e sostanziale alla presente proposta;

- tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte (divieto di introdurre meccanismi premianti basati su automatismi o di distribuzione a pioggia della produttività);
- la produttività dovrà essere correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, previsti per i singoli settori/servizi nel piano della performance ed alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, tenuto conto delle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione;
- la procedura di selezione per la progressione economica orizzontale per l'esercizio 2021, dovrà essere attivata, così come programmata e proposta di seguito, attesa l'alimentazione delle cd. Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali:  
*la progressione economica orizzontale è riconosciuta, sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota pari al 13% del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle categorie giuridiche A,B,C e D, alla data del 1° gennaio 2021, arrotondato all'unità in eccesso per i decimi superiori a 0,50 ed per difetto per i decimi inferiori a 0,50:*
  - categoria A dipendenti in servizio n. 18= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo
  - categoria B dipendenti in servizio n. 78= PEO per n. 10 posizioni di sviluppo
  - categoria C dipendenti in servizio n. 28= PEO per n. 4 posizioni di sviluppo
  - categoria D dipendenti in servizio n. 14= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo
- RITENUTO, infine, di stabilire:
- di garantire la massima trasparenza. Gli atti di costituzione del fondo, di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicati sulla sezione del sito: "*Trasparenza, Valutazione, Merito*", ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati ai premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- di provvedere a comunicare alle OO.SS. ed alle R.S.U. del personale l'adozione del presente atto;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, onde consentire il rapido avvio delle trattative per la contrattazione decentrata dell'anno 2021.

L'Assessore al Personale  
 Dott. Mirko Caruso

COMUNE DI MELILLI		
CALCOLO DEL FONDO 2021		
RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
	<b>RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018</b>	€ 323.845,28
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 301.871,64
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	€ -

	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 52, comma 3 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2	<b>L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 è STABILMENTE INCREMENTATO</b>	€ 301.871,64
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 13.062,40
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 3.363,10
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 5.548,14
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<p><i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i></p>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<p><i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i></p>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<p><i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;</i></p>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<p><i>h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</i></p>	€ -
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		€ 323.845,28

COMUNE DI MELILLI		
RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
	<b>RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018</b>	<b>€ 149.151,82</b>
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
	<b>Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</b>	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>	€ 147.979,06



ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	<i>i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i>						
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>				€ -		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>				€ -		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>					€ 149.151,82		
<b>TOTALE GENERALE</b>					€ 472.997,10		
	risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001						
	<b>TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA 1 CCNL 21/05/2018</b>						€ 472.997,10

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita

	<b>Totale generale fondo</b>				€ 472.997,10
	La dichiarazione congiunta n. 5: In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.				
	articolo 67 comma 2 lettera a	A			€ 13.062,40
	articolo 67 comma 2 lettera b	B			€ 3.363,10
	Totale	A+B			€ 16.425,50
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e incentivi IMU non soggetti al limite				€ 137.370,43
	TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 2021				€ 319.201,17
	TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 2020				€ 319.201,17
	TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 2019				€ 313.388,30
	TOTALE LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018				€ 319.201,17
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017				€ 319.201,17
<	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016				€ 319.201,17

**COMUNE**  
**UTILIZZO FONDO 2021**

<b>Disposizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo</b>	<i>Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)</i>	€ 472.997,10
<b>ARTICOLO 68 COMMA 1</b>	<i>Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 99.041,41
	<i>Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.</i>	€ 21.716,04
	<i>Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019</i>	€ -
	<i>Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.</i>	
	<b>TOTALE RISORSE NECESSARIE NON REGOLATE DAL CONTRATTO</b>	€ 120.757,45
<b>UTILIZZO RISORSE</b>		<b>€ 352.239,65</b>

ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA A	<i>a) premi correlati alla performance organizzativa;</i>	€	45.156,35
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA B	<i>b) premi correlati alla performance individuale;</i>	€	30.104,24
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA C	<i>c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;</i>	€	3.500,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA D	<i>d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;</i>	€	77.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA E	<i>e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;</i>	€	24.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA F	<i>f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies;</i>	€	7.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA G	<i>g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;</i>	€	147.979,06
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA H	<i>h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;</i>	€	-
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA I	<i>i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;</i>	€	-
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA J	<i>j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.</i>	€	17.500,00
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>			€ 352.239,65
<b>TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE</b>			€ 0,00



COMUNE DI MELILLI  
Provincia di Siracusa

Prot. in Arrivo  
N. 0013825 del 18-05-2021

## COMUNE DI MELILLI

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### Verbale n.10 del 15/05/2021

**Oggetto: "Costituzione del Fondo Risorse finanziarie decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021."**

#### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 07/04/2021, a mezzo PEC, la richiesta di rilascio della certificazione di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di Bilancio e loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 40, del medesimo decreto.

Vista la nota di trasmissione prot. 0009656 del 07/04/2021 a firma del Responsabile del Servizio Risorse Umane e del Responsabile dei Servizi Finanziari contenente relazione illustrativa, relazione tecnico finanziaria e D.D. n. 828/2021 RG e prospetti contabili;

#### Visti:

- > gli artt. 40 comma 3 *bis*, comma 3 *sezies* e 40 *bis*, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001
- > l'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017
- > l'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 34 del 28.01.2019, ed. "Decreto crescita", convertito con L. 28.03.2019 n. 26
- > il decreto 17.03.2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020 attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che ha previsto il superamento dell'attuale turn-over aprendo possibili nuovi spazi assunzionali per i Comuni nei rapporti definiti dal decreto stesso
- > il Bilancio di previsione approvato in data 30.12.2020 con delibera di C.C. n. 62.
- > la Determina Dirigenziale n. 16 del 30.03.2021, n. 828 RG, del IX settore Risorse Umane con la quale è stata disposta la costituzione del Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21.05.2018 per l'anno 2021;

#### Preso Atto che:

- > le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018;

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018;

#### Constatato che:

- > in data 31.03.2021 con delibera di G.M. n. 88 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza periodo 2021-2023 ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33/2013 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
- > con delibera di G.M. n. 37 del 12.02.2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano delle Performance 2021-2023 e il Piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197 c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'attestazione di regolarità tecnica contenuta nella D.D. n. 16 del 30.03.2021, n. 828 RG, del IX settore Risorse Umane e il Visto di copertura finanziaria;

**Verificati:**

- > la compatibilità dei costi dell'ipotesi di costituzione del fondo con i vincoli di bilancio;
- > la Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria sottoscritte dalla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Dott.ssa Enza MARCHICA e dalla Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Natalina CASTRO;

**Preso atto che:**

- > il Fondo Risorse Decentrate per il personale anno 2021 sottoposto a certificazione è complessivamente pari ad € 472.997,10 e precisamente:
  - € 319.2021,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il 2021;
  - € 153.795,93 quali risorse non soggette a vincolo;
- > Per l'anno 2021 le risorse decentrate risultano quantificate come da Sezione IV della relazione tecnico finanziaria in:
  - o Risorse stabili sottoposte a limitazione art. 23,2 D.Lgs. 75/2017: euro 307.419,78;
  - o Risorse stabili non sottoposte a limitazione art. 23,2 D.Lgs. 75/2017: euro 16.425,50;
  - o Risorse variabili sottoposte a limitazione art. 23,2 D.Lgs. 75/2017: euro 11.781,39;
  - o Risorse variabili non sottoposte a limitazione art. 23,2 D.Lgs. 75/2017: euro 137.370,43;Totale risorse euro 472.997,10


**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'ipotesi della costituzione del Fondo Risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente - parte stabile - per l'anno 2021, con le allegate Relazioni Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, coerenti con le normative di legge e di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

**RILASCIA LA CERTIFICAZIONE**

di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (Art. 40 D. Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. vigente (Art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001).

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Handwritten signature of the Collegio dei Revisori dei Conti, appearing to read "G. De Luca" and "S. De Luca".